

(N. 2085)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, JANNELLI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1982

Modifiche all'articolo 648 del codice penale (ricettazione)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone la finalità di dare risposta al dilagare di un fenomeno molto preoccupante.

È noto a tutti che in questi ultimi anni si è assistito nel nostro paese ad un continuo aumento della criminalità; ed è da tutti risaputo che su questo aumento ha avuto una particolare incidenza il diffondersi dei reati contro il patrimonio. Può considerarsi, infatti, un dato acquisito alla moderna scienza criminologica che il fenomeno delinquenziale in genere è strettamente legato a motivazioni di carattere economico; e, inoltre, è risaputo che la criminalità economica costituisce l'occasione per commettere altri delitti. Sotto questo profilo può, dunque, affermarsi che, combattendo il diffondersi dei reati contro il patrimonio, si ottiene l'effetto indiretto di combattere la criminalità *tout court*.

Purtroppo nel nostro paese non si è sempre riflettuto su tali dati, che, se volete, sono sostanzialmente ovvi; e ciò perchè da noi si è sempre rifuggiti dall'elaborazione di una coerente politica criminale.

La posizione socialista su questo problema così importante è nota a tutti: sono anni, infatti, che insistiamo sulla necessità di avviare in questo settore una politica programmata, che non si risolva cioè in interventi settoriali, che per forza di cose sono destinati a dare risultati molto modesti.

Può sembrare strano, pertanto, che in questa occasione venga proposto un intervento con un'incidenza operativa molto limitata. Senonchè, sono stati motivi connessi all'esigenza di procedere con urgenza a consigliarci la presentazione del presente disegno di legge.

È noto a tutti che i reati contro il patrimonio hanno modo di diffondersi e multi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plicarsi grazie alla prassi della ricettazione: più questa è efficiente e funzionale più i predetti reati vengono incentivati. Ora, sono proprio i più recenti fatti di cronaca a rendere evidente come la rete dei ricettatori in Italia si sia sviluppata, acquisendo quasi una fisionomia imprenditoriale e adottando mezzi di organizzazione sempre più raffinati.

L'attuale codice penale, emanato quasi trent'anni fa, non ha conosciuto questa nuova realtà: si spiegano così le ragioni che

hanno consigliato di comminare al reato di favoreggiamento pene edittali molto blande. Da qui, dunque, l'esigenza di una riformulazione dell'articolo 648 del codice penale, volta ad adeguare le pene ivi previste alle nuove necessità. Nel far questo abbiamo tenuto conto di un dato oramai acquisito, vale a dire dell'opportunità di combattere i reati, che, *lato sensu*, possono definirsi economici, non attraverso l'inasprimento delle pene detentive, ma mediante la previsione di penetranti sanzioni di carattere economico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 648 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In ogni caso il giudice dispone la confisca di tutti i beni appartenenti, direttamente o indirettamente, al condannato, a meno che non sia provata la loro legittima provenienza ».